

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 53-5107

L.R. 3 agosto 2010 n. 19 art. 5. Misura di aiuto a copertura dei costi di fidejussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli. Modifica delle disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 43-579 del 6/9/2010 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 che istituisce una misura di aiuto a copertura dei costi di fidejussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli;

vista la D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010 e s.m.i. con la quale, ai sensi del citato articolo 5, sono state approvate le disposizioni attuative della misura di aiuto, che prevedono, tra l'altro, "per le sole imprese ubicate in zona di montagna sono ammissibili anche i costi relativi al secondo rinnovo" mentre "non ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al primo rinnovo per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed al secondo per quelle ubicate in zona di montagna";

vista la D.G.R. n. 24-2300 del 4/7/2011 che ha parzialmente modificato le disposizioni attuative approvate con la succitata D.G.R. n. 43-579 del 6/9/2010 inserendo tra i beneficiari anche le imprese attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli che debbano sostenere dei costi per il rilascio di fidejussioni a garanzia di anticipi su contributi concessi ai sensi del PSR 2007-2013 misura 125 azione 2 (Gestione delle risorse idriche) ed ha fissato al 31/12/2014 il termine per la presentazione delle domande;

preso atto che un'organizzazione sindacale di categoria con nota dell'11/10/2012 prot. n. 23224/DB1100 ha chiesto che siano ammessi all'aiuto anche i costi relativi al secondo rinnovo anche per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina;

atteso che la richiesta trova ragione nel procrastinarsi della conclusione degli investimenti ammessi a finanziamento e conseguente liquidazione dei contributi a valere su alcune Misure del PSR, stante la crisi economica attuale e la stretta creditizia conseguente;

vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271;

stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 908 dell'11 ottobre 2012 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 200 del 12/03/2012 e successivo atto di liquidazione n. 152 del 15/3/2012 è stato disposto il trasferimento di complessivi euro 440.407,05 (I. n. 4824/10 e n. 2131/11) a favore di ARPEA;

ritenuto accoglibile, per le motivazioni sopra indicate, la richiesta di ammettere all'aiuto anche i costi relativi al secondo rinnovo per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina, modificando il capitolo "CONTRIBUTI" delle disposizioni attuative allegate alla succitata D.G.R. n. 43-579 del 6/9/2010;

considerato che alla conseguente spesa, valutata in circa € 70.000,00 si farà fronte con i fondi già trasferiti ad ARPEA con determinazione dirigenziale n. 200 del 12/03/2012 attualmente disponibili;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

– di modificare l'allegato alla D.G.R. n. 43-579 del 06/09/2010, relativo alle disposizioni attuative, della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli, prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19, con riferimento al paragrafo CONTRIBUTI come di seguito riportato:

CONTRIBUTI

- Il contributo in conto capitale è pari al 100% del costo della fideiussione per l'anno di rilascio, per il primo e secondo rinnovo, nel limite massimo dell'1,80% dell'importo garantito;
- Per l'eventuale costo eccedente all'1,80% dell'importo garantito e fino ad un massimo del 2,60%, la Regione Piemonte concede un contributo aggiuntivo del 50%. Pertanto il contributo in conto capitale concedibile è pari al 2,20% dell'importo garantito (1,80% + 0,40%);
- Non sono ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al secondo e comunque per periodi di durata superiore ai tre anni.
- Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali;

– alla conseguente spesa, valutata in € 70.000,00, derivante dall'ammissione all'aiuto del secondo rinnovo anche per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina, si farà fronte con i fondi già trasferiti ad ARPEA con determinazione dirigenziale n. 200 del 12/03/2012 attualmente disponibili. In caso di esaurimento delle risorse disponibili con determinazione dirigenziale si disporrà la chiusura anticipata della ricezione delle domande di rinnovo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)